SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 25 FEBBRAIO 1969[1]

Raymond Elz contro Commissione delle Comunità europee

Causa 15-68

Massime

Dipendenti CEE — Fascicolo personale — Comunicazioni all'interessato — Modalità prescritte nell'articolo 26, 3° comma, dello statuto del personale — Hanno unicamente funzione di prova dell'avvenuta comunicazione

Se è stata assodata l'avvenuta comunicazione dei documenti inclusi nel fascicolo personale di un dipendente, è superfluo accertare se siano rispettate le forme contemplate all'articolo 26, 3° comma, le quali mirano soltanto a stabilire incontestabilmente che ha avuto luogo la comunicazione prescritta al comma precedente dello stesso articolo.

Nella causa 15-68

RAYMOND ELZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo-Howald, rue Belle-vue 24, con l'avv. Paul Beghin, del Foro di Lussemburgo, avenue de la Gare 9, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il dott. Emile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, Boulevard Royal, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto, allo stadio attuale del procedimento, la ricevibilità del ricorso per l'annullamento e la modifica del rapporto periodico 15 gennaio 1968, riguardante il ricorrente,

1 — Lingua processuale : l'italiano.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e R. Monaco, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il 15 gennaio 1968 veniva redatto un rapporto periodico riguardante il ricorrente, assistente principale presso la Direzione generale del controllo finanziario. Dopo aver chiesto, nelle proprie osservazioni personali, la modifica del rapporto, che gli era stato comunicato a norma dell'articolo 43, 2° comma, dello statuto, il 27 marzo 1968 il ricorrente presentava al Presidente della Commissione delle Comunità europee un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto.

Il 25 luglio 1968 il ricorrente ha depositato nella Cancelleria della Corte il presente ricorso diretto contro il rapporto periodico 15 gennaio 1968 e contro il silenzio rifiuto opposto al reclamo 27 marzo 1968.

Con memoria del 14 ottobre 1968, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità allegando che il rapporto del 15 gennaio 1968 è stato annullato ed ha chiesto che venga applicato l'articolo 91 del regolamento di procedura.

Il 27 novembre 1968 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su detta eccezione.

La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia :

dichiarare irricevibile il ricorso a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, senza procedere all'esame del merito,

— porre le spese a carico del ricorrente.

Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

in via principale,

— esaminare l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione unitamente al merito;

— dichiarare il mezzo infondato e disattenderlo;

— per il resto, accogliere le conclusioni già formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo;

in subordine,

— dare atto al ricorrente che il rapporto periodico 15 gennaio 1968 è stato tolto dal suo fascicolo personale;

— disporre che dal fascicolo personale sia tolto il rapporto periodico 22 maggio 1968;

in via ancor più subordinata,

— dare atto al ricorrente ch'egli chiede l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nella memoria del 14 ottobre 1968, la *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso per mancanza d'oggetto e mancanza d'interesse; dopo il reclamo del 27 marzo 1968, i superiori gerarchici del ricorrente hanno modificato i loro apprezzamenti e il 22 maggio 1968 è stato redatto un nuovo rapporto periodico, sostanzialmente diverso dal precedente nei punti criticati dal ricorrente. Il secondo rapporto è stato comunicato all'interessato dai superiori gerarchici, ma questi non ha voluto firmarlo.

Formalmente convocato per il 31 maggio 1968 dal sig. J. de Groote, capo Divisione presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione, il ricorrente aderiva alla convocazione, prendeva atto del nuovo rapporto e ripeteva il rifiuto, il che veniva constatato in una nota del de Groote di pari data.

Poiché il rapporto periodico del 22 maggio 1968 e la nota del 31 maggio 1968 sono stati inclusi nel fascicolo personale del ricorrente, la convenuta ne conclude che il rapporto del 15 gennaio 1968 è stato annullato e sostituito dal rapporto 22 maggio 1968. Di conseguenza, il primo rapporto non esiste più e non lede più l'interessato.

In subordine, la convenuta aggiunge che, anche se non fosse stato annullato il rapporto del 15 gennaio, il ricorso non sarebbe ricevibile in tutti i suoi punti, poiché esso mira tra l'altro all'annullamento del n. 8 del rapporto periodico ed in particolare della lettera *b*) della valutazione del capo Divisione Haighton, mentre queste parti del rapporto non erano state criticate nel reclamo del 17 marzo 1968.

Il ricorrente quindi le impugna oltre il termine stabilito dall'articolo 91 dello statuto.

Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, il *ricorrente* assume che l'eccezione va respinta poiché il rapporto del 22 maggio 1968 è giuridicamente inesistente per inosservanza dell'articolo 26 dello statuto che dispone : « la comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata ».

Il rapporto del 22 maggio 1968 non è controfirmato, né è stato comunicato mediante raccomandata. Queste formalità sono essenziali, com'è confermato dall'articolo 6 del regolamento relativo alla redazione del rapporto periodico dei dipendenti della vecchia Commissione CEE, a norma del quale il dipendente dev'essere invitato a firmare il rapporto che lo riguarda nel termine di quindici giorni e ha facoltà di aggiungere tutte le osservazioni che ritiene utili.

Il ricorrente sostiene inoltre di non essere mai stato informato della decisione di annullare il rapporto del 15 gennaio 1968. Gli è quindi stato impossibile di chiedere, se del caso, l'annullamento del rapporto del 22 maggio.

In subordine il ricorrente chiede che gli venga dato atto che il rapporto del 15 gennaio è stato tolto dal suo fascicolo personale. D'altro canto, poiché il rapporto del 22 maggio è giuridicamente inesistente, egli chiede alla Corte di ordinare che sia tolto dal fascicolo.

Infine, rispondendo all'argomento svolto in subordine dalla convenuta, il ricorrente assume che il reclamo del 27 marzo 1968 riguardava il rapporto considerato come un tutto unico e quindi i punti esaminati più particolarmente nel ricorso non costituiscono un mezzo nuovo.

In ulteriore subordine e per il caso che la Corte accogliesse il mezzo dedotto in subordine dalla convenuta, il ricorrente chiede l'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

IV — Il procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 14 gennaio 1969. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni sulla ricevibilità del ricorso all'udienza del 29 gennaio 1969.

In diritto

1 Il ricorso è diretto contro il rapporto periodico del 15 gennaio 1968.

2 La convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sostenendo che il rapporto è stato annullato e sostituito, fin dal 22 maggio 1968, da un rapporto emendato. Il ricorso del 25 luglio 1968 è quindi privo di oggetto fin dall'inizio.

3/7 Il ricorrente ribatte che gli atti invocati non possono venirgli opposti, giacché l'articolo 26 dello statuto del personale stabilisce che le istituzioni non possono opporre ad un funzionario né produrre contro di lui documenti del suo fascicolo che non gli siano stati comunicati. A questo proposito egli invoca il 3° comma dello stesso articolo, il quale dispone che la comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata. Dalle affermazioni della convenuta risulta che nella fattispecie non sono state osservate le prescrizioni di quest'ultima disposizione e quindi l'eccezione d'irricevibilità è infondata.

8 È accertato che il rapporto periodico emendato è stato comunicato al ricorrente in versione provvisoria il 22 maggio 1968 e in versione definitiva il 31 maggio.

9/10 Se è vero che in queste due occasioni il ricorrente si è rifiutato di firmarlo, risulta tuttavia dal fascicolo che egli ne ha preso conoscenza. Ciò posto, è stato rispettato l'articolo 26, 2° comma, dello statuto, il quale prescrive che ogni documento del fascicolo sia comunicato all'interessato.

11 Essendo stata assodata l'avvenuta comunicazione, è superfluo accertare se siano state rispettate le forme contemplate dal 3° comma, le quali mirano soltanto a stabilire incontestabilmente che ha avuto luogo la comunicazione prescritta al comma precedente dello stesso articolo.

12 Di conseguenza, il rapporto periodico del 22 maggio 1968 può essere opposto al ricorrente e può essere considerato come prova sufficiente dell'annullamento del rapporto del 15 gennaio precedente.

13 Ne risulta che, alla data del ricorso, il rapporto impugnato non esisteva più e quindi il ricorso va dichiarato irricevibile per mancanza d'oggetto.

Sulle spese

14/15 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

16 Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 26,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. **Il ricorso 15-68 è irricevibile.**
2. **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.**

Così deciso a Lussemburgo, il 25 febbraio 1969.

Mertens de Wilmars Donner Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 25 febbraio 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars